

COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO

Provincia di Pesaro e Urbino

Cod. 41025

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del Reg. Data 31-10-2012

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012.

L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 18:30, nella consueta sala delle adunanze del comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| | | | |
|--------------------------|----------|----------------------------|----------|
| PISTOLA GIOVANNI | P | BERNARDINI LUCA | P |
| MARCHETTI ALFIERO | P | BIANCHINI LUIGI | P |
| SACCHI FERNANDA | A | AMICIZIA NICOLETTA | P |
| GNALDI ANDREA | P | GIOVANNINI GABRIELE | P |
| GOSTOLI EMANUELE | P | VITALI ANNA | P |
| BRICCA ALESSIO | A | GENTILI TOMMASO | P |
| BENEDETTI LAURA | P | | |

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Assessori esterni:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor PISTOLA GIOVANNI in qualità di SINDACO

- assiste il Segretario Signora SPECCHIA MARIA GABRIELLA
- vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori:

GNALDI ANDREA
BIANCHINI LUIGI
GENTILI TOMMASO

La seduta è Pubblica

IL SINDACO

VISTI agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

-disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l'art. 13, comma 12/bis del D.L. 06/12/2011 n.201 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n.214, come modificato in ultimo dall'art.9 comma 3 lett.a) D.L. 10/10/2012 n.174, che testualmente recita:

12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento

*dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. **Entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.**”;*

CONSIDERATO che a decorrere **dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che a decorrere **dall'anno di imposta 2013**, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. **Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);**

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :**

1)ALIQUTA DI BASE 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**

2)ALIQUTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;**

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00;**

VISTO l'art. 9 (UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE) del Regolamento IMU con il quale è stato stabilito che :

comma 5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente :

- *le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;*
- *gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*

EVIDENZIATO che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.3/DF del 18/05/2012;

VISTO l'art.16 comma 6 del D.L. 06/07/2012 n.95 convertito con modificazioni nella Legge 07/08/2012 n.135 come modificato dell'art. 8 D.L. 10/10/2012 n.174 (cd. "Salva Enti") che ha quantificato in 500 milioni di euro l'ammontare dei risparmi a carico de Comuni per l'anno 2012 mediante riduzione del FSR (Fondo Sperimentale di Riequilibrio);

CONSIDERATO che alla data di convocazione del Consiglio Comunale il decreto attuativo delle disposizioni di cui sopra non era stato ancora emanato;

VISTA la Comunicazione del Ministero dell'Interno in data 29/10/2012 (ore 14) che porta a conoscenza degli enti l'avvenuta emanazione del decreto del Ministero dell'Interno in data 25/10/2012 che determina gli importi di riduzione per ogni singolo ente;

VISTA la rideterminazione delle spettanze dell'anno 2012 nel sito del Ministero dell'Interno con data aggiornamento al 30/10/2012;

CHE tale aggiornamento comporta anche la rideterminazione della stima del gettito IMU convenzionale ai sensi dell'art. 13 comma 12/bis del Decreto soprariportato;

ACCERTATO che ad oggi l'ammontare delle entrate IMU ed i trasferimenti statali diminuiscono complessivamente di circa 16.000,00 euro;

TENUTO CONTO anche dell'incertezza dell'ammontare dei trasferimenti regionali, del gettito derivante dall'IMU e dall'addizionale comunale IRPEF;

CHE pertanto si rende necessario procedere all'aumento dell'aliquota IMU al fine di preservare il mantenimento degli equilibri di bilancio;

PROPONE

1)di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche ai fini delle motivazioni di cui all'art. 3, comma 1 della legge 241/90 e smi;

2)di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012:**

- **ALIQUOTA DI BASE 0,86%**
Aumento di 0,1 punti percentuali dell' aliquota stabilita dallo Stato 0,76%
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**
Conferma aliquota stabilita dallo Stato 0,4%

3)di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012:**

a)per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b)la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

4)di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012;**

5)di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al **Regolamento approvato nella stessa seduta di consiglio comunale che approva il presente atto;**

6)di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

7)di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i pareri favorevoli espressi, sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000, dal:

- Responsabile Settore Contabile per la regolarità tecnica e contabile;

Dopo l'illustrazione da parte del sindaco delle aliquote IMU e delle motivazioni che ne hanno determinato l'applicazione, prende la parola il consigliere Giovannini che dichiara di non essere d'accordo sull'aumento di un punto dell'aliquota IMU ordinaria che passa dal 7,6 per mille all'8,6 per mille. Fa presente che sarebbe ora di smetterla di incidere sempre sui cittadini ritenendo che si dovrebbe intervenire in altro modo, magari incidendo sulla spesa del personale riducendo le aree ed eliminando o riducendo drasticamente le indennità agli apicali. E' secondo lui assurdo che in Enti di piccole dimensioni come il nostro convivano tre o quattro aree con tre o quattro responsabili che godono di indennità assai importanti. Tra l'altro dalla discussione emerge che nei piccoli Comuni con meno di 5.000 abitanti le competenze possono essere riassorbite dalla Giunta eliminando le figure dei responsabili con notevoli benefici di ordine economico. Per fronteggiare i ripetuti e corposi tagli ai trasferimenti statali sarebbe opportuno valutare anche questa ipotesi.

Il Sindaco fa inoltre presente che l'applicazione di tali aliquote è una conseguenza del regolamento sull'IMU così come è stato approvato, che si è ritenuto non prevedesse alcun tipo di agevolazione, per evitare che le stesse risultassero a totale carico del Comune.

Il consigliere Giovannini ribadisce che l'aumento delle aliquote andava diversificato in quanto è oltremodo penalizzante per le persone che con grandi sacrifici si sono costruite la casa magari emigrando all'estero. Le tante manovre degli ultimi tempi anziché rivitalizzarlo deprimono ulteriormente il mercato.

CON voti n.7 favorevoli e n.4 contrari (Amicizia, Vitali, Giovannini e Gentili) su 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata.

INFINE, con voti n.7 favorevoli e n.4 contrari (Amicizia, Vitali, Giovannini e Gentili) su 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

**PARERI AI SENSI DELL' ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, IN ORDINE
ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 38 DEL 18-10-12 FORMULATA DALL'UFFICIO .**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Visto con parere Favorevole

Il Responsabile del servizio

f.to PARRI CARMEN

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto con parere Favorevole

Il Responsabile del servizio

f.to PARRI CARMEN

Il presente, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to PISTOLA GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SPECCHIA MARIA GABRIELLA

Per copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
SPECCHIA MARIA GABRIELLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'ufficio, si attesta:

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 08-11-2012 con protocollo _____ (Art. 124, D.Lgs. 267/2000).

Lì, 08-11-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SPECCHIA MARIA GABRIELLA

ESECUTIVITÀ

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 31-10-2012

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del T.U. 267/2000);
- è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000);

è stata affissa all'albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 08-11-2012 al 23-11-2012.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SPECCHIA MARIA GABRIELLA
